



Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri

Ufficio Unico dei Comuni di Monza e di Barlassina per la gestione associata e coordinata delle funzioni per l'affidamento dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani

COMUNE DI MONZA	
Protocollo Generale	
- 3 OTT 2018	
N°.	176705
CL.	6.8
FASC.	10

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DI NATURA ORGANICA (FORSU) PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MONZA E DEL COMUNE DI BARLASSINA - PERIODO GENNAIO 2019/DICEMBRE 2020

ART. 1. PREMESSE - DESCRIZIONE DEL BISOGNO

I Comuni di Monza e di Barlassina eseguono il servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana sull'intero territorio comunale e hanno costituito un ufficio unico per la gestione associata e coordinata delle funzioni in materia di affidamento dei servizi e delle forniture necessarie al conferimento dei rifiuti presso siti di smaltimento, riciclo, riuso o recupero. L'appalto ha per oggetto il servizio di recupero dei rifiuti urbani e assimilati di natura organica (FORSU) provenienti da raccolta differenziata dei Comuni di Monza e di Barlassina.

Il trasporto dei rifiuti è a carico dei rispettivi comuni di provenienza.

I Comuni intendono altresì contenere i costi, i tempi di percorrenza e gli impatti ambientali derivanti sia dalla movimentazione e conferimento dei rifiuti sia dalla partecipazione del personale degli Enti ad eventuali verifiche in contraddittorio.

In ragione dell'inerenza del servizio al rispettivo territorio il presente appalto da luogo alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun comune.

ART. 2. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il servizio di recupero dei rifiuti di natura organica (FORSU) provenienti da raccolta differenziata - CER 20.01.08 raccolta distintamente nei territori dei Comuni di Monza e Barlassina.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i.

L'impianto di destinazione dovrà essere in possesso dell'autorizzazione regionale/provinciale prevista dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. da inserire nella documentazione di gara. Le operazioni richieste (recupero) dovranno essere autorizzate per le quantità riportate al successivo articolo 3, maggiorate del 20%.

ART. 3. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

3.1 Il quantitativo presunto, non vincolante (+/- 20%), dei rifiuti conferibili è così costituito:

CER 20.01.08 - FORSU

Comune di Monza circa 10.300 t/anno

Comune di Barlassina circa 500 t/anno

Tali quantitativi potrebbero subire delle variazioni rispetto a quanto indicato nel capitolato sia per via dell'andamento della produzione procapite dei rifiuti sia per via dell'aumento/diminuzione della popolazione di riferimento sia per aumento/diminuzione dei criteri di assimilazione quantitativi.

Il presente servizio avrà la durata dalla data di avvio del servizio convenzionalmente stabilita nel 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.

Il corrispettivo unitario a base di gara è pari a € 70,00/ton.

L'importo complessivo presunto dell'affidamento è pertanto pari a € 1.512.000,00 (IVA esclusa), di cui costi per la manodopera presunti stimati pari a €. 166.320,00 (11%), così suddivisi:

COMUNE DI MONZA: € 1.442.000,00
COMUNE DI BARLASSINA: € 70.000,00

Tali importi sono stati determinati moltiplicando il corrispettivo unitario pari a € 70,00/ton + I.V.A. per il numero presunto delle tonnellate di rifiuto CER 20.01.08 in ingresso all'impianto.

All'Appaltatore verrà riconosciuto il prezzo/tonn offerto in ribasso in sede di gara.

3.2. Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'affidamento per il CER 20.01.08 e per le quali si renda necessario lo stesso servizio. Il corrispettivo del servizio al Comune verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente ricevuti dalla ditta affidataria con il CER 20.01.08.

Non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

3.3. La ditta affidataria è obbligata a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento (nel limite del 20%).

3.4. I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione iniziale, purchè determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà di ciascuno dei 2 Comuni affidatari effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pese regolarmente certificate. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40 kg. fra la pesa utilizzata dal Comune e la pesa dell'impianto. È fatto obbligo di fornire l'omologazione delle rispettive pese e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge.

3.5. Il servizio potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di gara.

ART. 4. CONFERIMENTO DEL RIFIUTO

4.1. I Comuni conferenti provvederanno a propria cura e spese al trasporto dei rifiuti oggetto dell'affidamento presso il luogo di consegna, individuato nell'impianto di recupero/riciclo indicato in offerta dall'aggiudicatario. Detto luogo dovrà essere unico e non potrà essere mutato senza il previo consenso dell'Amministrazione dietro motivata richiesta dell'affidatario.

4.2. L'impianto dovrà essere autorizzato per ricevere l'intero quantitativo di rifiuto CER 20.01.08 (incluso il 20% di eventuale incremento).

Luogo della consegna: impianto di recupero indicato in offerta.

Alla luce del "Vademecum per le stazioni appaltanti", volto all' "Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici", predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18/09/2013, stante la ratio riconosciuta all'istituto dell'ATI, da individuarsi nell'ampliamento del novero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove l'impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la relativa segnalazione alla citata Autorità affinché verifichi l'insussistenza di pratiche e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato".

4.3 Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili, minicompattatori e autocompattatori, daily, bilici o comunque mezzi idonei a tale trasporto.

La piattaforma dovrà essere dotata di adeguati spazi di manovra per eventuali mezzi anche

autocompattatori di grosse dimensioni (es. autoarticolati di 50 mc) ed i tempi di ingresso, conferimento e doppia pesatura non dovranno superare i 30' (trenti minuti) in ogni condizione di esercizio, calcolati dalla consegna della documentazione alla riconsegna del documento con pesata e tara. Per soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i 30 minuti saranno addebitati alla Ditta Incaricata, a titolo di compensazione, Euro 25,00 (venticinque) per ogni quarto d'ora intero di attesa. Il tempo dinanzi indicato (30 minuti) potrà essere superato solo nel caso in cui debbano essere eseguite le analisi merceologiche o a fronte di richieste particolari del Comune di Monza e/o del Comune di Barlassina, ad es. per verifiche in contraddittorio del materiale conferito; riprese fotografiche o altri interventi di comunicazione; verifica di dettaglio delle modalità di servizio dell'impianto, etc...

4.4. Ogni conferimento al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura (lordo e tara dopo lo scarico) così da determinare il peso netto.

Il rifiuto potrà essere conferito dal lunedì al sabato e dovranno essere garantite le seguenti fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 17 e il sabato dalle 6.30 alle 14.00 presso l'impianto individuato. Eventuali proposte di orari più restrittive rispetto a quelle indicate dovranno essere comunicate in sede di offerta. Ciascun Comune di riserva la facoltà di richiedere con un preavviso di almeno 24 ore l'ampliamento di tali orari in caso di specifiche necessità operative, anche in giornate festive, in orario notturno e in orario festivo notturno. L'Appaltatore si impegna a comunicare con almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi di anticipo l'eventuale chiusura dell'impianto in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse).

Non sono previsti conferimenti oltre che nelle giornate di Domenica durante le seguenti festività: 1 Gennaio, 6 Gennaio, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre.

4.5. Nel caso in cui la piattaforma sia ubicata oltre i 60 km dal punto di partenza (convenzionalmente stabilito nella sede del comune di Monza in Piazza Trento e Trieste) ed il punto di arrivo (sede dell'impianto) sarà onere dell'aggiudicatario riconoscere al Comune di Monza un rimborso spese pari a € 0,25/(t*km) oltre IVA per ogni chilometro eccedente il sessantesimo sul tragitto di andata e per ogni chilometro eccedente il sessantesimo sul tragitto di ritorno in relazione alla quantità (in tonnellate) di materiale conferito arrotondato al primo decimale. La misurazione del tragitto sarà fatta dal Comune di Monza secondo il percorso più breve scelto per giungere dal punto di partenza all'impianto (sarà adottato l'algoritmo del software gratuito nel sito <http://www.tuttocitta.it/percorso/> selezionando nel campo opzioni "percorso più veloce" e "mezzo pesante").

Tale rimborso si necessita a copertura delle spese aggiuntive che il Comune di Monza dovrà riconoscere all'appaltatore del servizio di raccolta e trasporto per il conferimento all'impianto individuato con la presente procedura.

ART.5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'appalto è indetto a mezzo di procedura aperta, come definita dall'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate la gara si svolgerà con il criterio del minor prezzo per tonnellata ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'importo delle seguenti prestazioni poste a base di gara. Nella formulazione dell'offerta, oltre al ribasso d'asta, dovrà essere indicato anche il corrispettivo unitario €/ton IVA esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento mentre sono ammesse offerte pari ai valori unitari posti a base di gara.

In caso di parità verrà richiesta offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

I prezzi offerti saranno indicati al netto dell'eventuale rimborso chilometrico di cui all'art. 4.5 del presente Capitolato.

Art. 6. CORRISPETTIVO

6.1. Il corrispettivo unitario dell'appalto è stabilito nell'importo pari a quello indicato in "offerta" dalla ditta appaltatrice, espresso in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al

netto di IVA e comprensiva di ecotassa ed eventuale contributo ambientale. L'appaltatore rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso di ecotassa e di contributo ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale. Il corrispettivo mensile dovuto ai Comuni sarà calcolato moltiplicando il prezzo risultante dall'offerta fatta dall'aggiudicatario per la quantità mensile conferita.

6.2. Il rimborso spese dovuto dall'Appaltatore per la maggiore distanza dell'impianto di conferimento come disciplinato all'art. 4.5 e l'eventuale addebito a titolo di compensazione per attesa come indicato all'art. 4.3 saranno dedotti mensilmente dalla fattura emessa per il servizio.

ART. 7. PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

7.1. La fattura mensile dovrà essere intestata ad ogni singolo Comune e ivi trasmessa per le successive attività di verifica e liquidazione. La fattura mensile dovrà contenere il quantitativo mensile conferito singolarmente da ciascun Comune moltiplicato per il prezzo indicato nell'offerta economica. Non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente affidamento è UF3A7H.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Barlassina al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente affidamento è UFTQBD.

Ogni fattura elettronica dovrà indicare il codice CIG della gara.

7.2. Contestualmente alla fatturazione dovrà essere trasmesso a ciascun Comune una rendicontazione mensile dei quantitativi indicando numero o identificativo dell'idoneo documento di trasporto, data di conferimento, Kg. a destino, quantitativo totale del mese unitamente alla quantificazione dei materiali recuperati e valorizzati, nonché al certificato di avvenuto smaltimento per la quota di materiali non recuperati.

7.3. I pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul "conto corrente dedicato" al contratto di servizio, oggetto della presente gara, che l'Appaltatore avrà cura di comunicare all'Amministrazione Comunale nei modi e nei termini di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

7.4. Il pagamento di ogni singola fattura (conforme alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55) avrà luogo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, nonché di quella retributiva e contributiva.

Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell'Ente. Il pagamento di ogni singola fattura dovrà aver luogo entro 30 giorni consecutivi dal termine ultimo per l'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. In caso d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione. L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

L'appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 30 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di pagamento.

7.5. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 i dati relativi all'appalto saranno pubblicati sul sito internet del Comune. In caso di inadempienza contributiva o retributiva si applica l'art. 30 comma 5, 5 bis e 6 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 8. INIZIO DEL SERVIZIO E DEPOSITO CAUZIONALE

A titolo di garanzia definitiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. 50/2016 è prevista l'esecuzione anticipata del

servizio nelle more della stipula del contratto con il Comune.

In caso di inizio anticipato del servizio, la cauzione definitiva dovrà essere presentata al Responsabile Unico del Procedimento prima dell'inizio del servizio.

ART. 9. NATURA DEL SERVIZIO - ESECUZIONE D'UFFICIO

9.1. Il servizio in oggetto non potrà essere sospeso o abbandonato. L'affidatario, ad eccezione dei giorni festivi indicati al punto 4.4, è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ect.. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, gli Enti comunali potranno sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi alla ditta affidataria, salvo il risarcimento del maggior danno.

9.2. Nel caso di sospensioni dell'attività che dovessero protrarsi per più di 2 (due) giorni lavorativi (da lunedì a sabato) anche precedenti e/o successivi alle festività indicate all'art. 4.4, l'impresa appaltatrice, pena risoluzione del contratto, potrà richiedere al Comune la modifica dell'impianto di conferimento rispetto a quello indicato in sede di gara.

Se per qualsiasi motivo e ragione (tecniche-logistiche-impiantistiche e/o eventi straordinari e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all'autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc.) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della sospensione straordinaria delle attività dell'impianto-offerta, l'appaltatore dovrà tempestivamente inviare una comunicazione al Comune di Monza e al Comune di Barlassina entro 12 ore dal fermo impianto, con la descrizione precisa del motivo e origine della causa di fermo, le tempistiche previste di riapertura dell'attività, allegando documentazione relativa all'accaduto. Se si prevedesse il fermo impianto superiore alle 24 ore continuative, il Comune di Monza e il Comune di Barlassina dovranno essere messi in grado dall'appaltatore di poter conferire il materiale entro le 24 ore dalla sospensione stessa in altro impianto.

L'impianto sostitutivo dovrà rispondere alle medesime caratteristiche e requisiti definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione e potrà:

- essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo;
- non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo non superiore a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto.

Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti non di proprietà/gestiti della/dalla impresa appaltatrice si protrasse per oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, qualunque ne sia la causa, è facoltà del Comune risolvere il contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a titolo di risarcimento danni.

La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata da ciascun Comune e non deve comportare oneri aggiuntivi né modifiche del soggetto che emetterà le fatture relative ai servizi resi. Per il Comune di Monza in particolare, qualora l'impianto sostitutivo fosse ubicato ad una distanza superiore ai 60 km calcolati come indicato all'art. 4.5 verranno addebitati all'Appaltatore i maggiori oneri di trasporto pari a 0,25 Euro /ton * km oltre IVA, calcolati sia per il tragitto di andata che per il tragitto di ritorno.

9.3. Con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma, qualsiasi sospensione o cessazione delle prestazioni che non sia stata preventivamente concordata ed accettata dal Comune, comporta a carico dell'impresa appaltatrice il risarcimento del danno arrecato nonché l'applicazione delle penali.

9.4. In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi

contrattuali ed ove l'affidatario, regolarmente diffidato, non ottempererà agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'affidatario, i servizi necessari per il regolare andamento del servizio, oltre ad applicare le previste penalità.

9.5. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione ai Comuni della sospensione o della revoca delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti. Verificandosi tale evenienza o in caso di mancato rinnovo di autorizzazioni scadenti in corso del servizio, i Comuni avranno la facoltà di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 10. GESTIONE DEL SERVIZIO

10.1. Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa affidataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

10.2. L'affidatario si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

10.3 Ciascun Comune prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2006. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

10.4 L'appaltatore dovrà comunicare, oltre all'eventuale descrizione del processo di cui al punto 4.2, le informazioni, i dati e i valori utili alla stesura del Piano Economico Finanziario dei Comuni (per esempio, l'incidenza del costo del proprio personale sul corrispettivo aggiudicato) e dichiarazione trimestrale che attesti, rispetto alle quantità conferite in ingresso al proprio impianto da entrambi i Comuni, le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero.

ART. 11. DANNI A TERZI - ASSICURAZIONI

11.1. Compete all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune di Monza e verso il Comune di Barlassina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

11.2. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà depositare, prima della stipula del contratto o del verbale di consegna anticipata, apposita polizza assicurativa RCT - RCO a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone, animali e cose con l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni Comunali per tutti i rischi, nessuno escluso, derivante dall'assunzione dei contratti. La polizza dovrà avere la durata dell'affidamento.

11.3. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune di Monza e al Comune di Barlassina copia della polizza assicurativa stipulata del rischio di responsabilità civile.

11.4. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto delle amministrazioni di Monza e Barlassina.

ART. 12. COOPERAZIONE

La società aggiudicatrice dovrà provvedere a nominare ed indicare un proprio dipendente quale rappresentante dell'azienda stessa nei rapporti con i referenti dei rispettivi Comuni. Il personale dipendente dell'impresa affidataria provvederà a segnalare al Comune di

Monza e al Comune di Barlassina quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

L'aggiudicatario fino alla durata del contratto dovrà consentire l'accesso all'impianto per verificare l'esecuzione del contratto o per eventuali prese visioni per procedure di gara dei Comuni di Monza e di Barlassina o per ulteriori finalità istituzionali.

ART. 13. PENALITÀ

13.1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di Monza e del Comune di Barlassina di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'affidatario, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dai Comuni, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dai Comuni, è tenuto al pagamento di una penalità pari al 30% (trenta) del corrispettivo unitario per ogni tonnellata di rifiuto non conferito o non correttamente trattato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale diverso tipo di conferimento e/o trattamento e/o recupero con le eventuali spese di trasporto.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre le 48 ore.

13.2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

13.3. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

13.4. L'ammontare della penalità sarà decurtata dal pagamento della fattura in scadenza emessa dall'impresa affidataria.

E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Le penalità e i rimborsi di cui sopra si applicano anche qualora il rifiuto non possa essere conferito all'impianto dell'appaltatore per motivi collegati alla carenza di autorizzazione al funzionamento. Il ritardo da parte della Ditta Appaltatrice nell'accettazione del carico superiore a 6 h verrà inteso come interruzione del servizio e costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte dei Comuni di una penale pari a € 25,00 per ogni tonnellata, oltre, nel caso si renda necessario che il Comune debba individuare un altro impianto di terzi in via d'urgenza, all'utilizzo di quota parte della fidejussione per sostenere i costi di trasporto ed eventuali costi aggiuntivi di smaltimento/recupero del carico o dei carichi.

Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 6 h, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della fidejussione.

L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 5 (cinque) gg., non dovuto a fermo impianto ex art.9 del presente capitolato, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della fidejussione.

13.5. L'importo complessivo delle penali irrorate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo "Penalità", ciascun Comune potrà dichiarare la risoluzione o il recesso dei contratti nei casi disciplinati dagli artt. 108 e 109 del d.lgs. 50/2016 oltre che nei seguenti casi:

- a) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- b) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del singolo Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del singolo Comune sentito il parere del Sindaco, del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia ambientale;

- c) quando l'ammontare complessivo delle penalità applicate alla Ditta superi il limite del 10 % dell'importo contrattuale;
- d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) mancata osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori dell'appaltatore del codice di comportamento adottato dal Comune di Monza con Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 16/07/2015" e del Codice di Comportamento del Comune di Barlassina qualora approvato;

Il Comune, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal contratto, per motivi di opportunità, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'appaltatore avrà il diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione di recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, ciascun Comune avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito alla Ditta Incaricata delle spese e delle eventuali penalità.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta Incaricata, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

Contro la decisione di risoluzione adottata da ciascun Comune è data facoltà alla Ditta Incaricata di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta Incaricata dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ciascun Comune potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto (Art. 106 comma 12, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E' prevista la risoluzione del contratto in corso nel caso in cui i parametri delle convenzioni Consip S.p.A. (art. 26, c. 1. Della L.n. 488/1999) successivamente intervenute, risultino migliorativi rispetto a quelli contenuti nell'affidamento originario e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche (art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012).

ART. 16. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il subappalto del servizio è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Concorrono al raggiungimento dei limiti predetti anche le sostituzioni di impianto disciplinate all'art. 9.2.

Al di fuori di tali limiti, è fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'appaltatore, fatto salvo i

casi previsti dall'art. 106 c.1 lett. d) punto 2 del d.lgs. 50/2016.

ART. 17. RISERVATEZZA

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi della Direttiva UE GDPR UE/679/2016.

ART. 18. NORMATIVA APPLICABILE

18.1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e per la propria competenza, alla Legge Regionale n. 26/2003 e relative modifiche ed integrazioni e al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

18.2. L'affidatario avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e comunque correlate al servizio oggetto dell'affidamento.

18.3. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell'art. 26, c. 3-bis del D.lgs. 81/08 il presente appalto di servizio è escluso dall'obbligo di elaborazione del DUVRI poichè non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante bensì le prestazioni di cui al presente capitolato vengono svolte presso piattaforma di ricezione dell'aggiudicataria.

ART. 19. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute al Foro competente di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20. SPESE

Sono a carico dell'affidatario le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto oltre al rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di pubblicazione.


ART. 21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Valentina Guelpa, Responsabile del Servizio Politiche Ambientali del Comune di Monza.

Monza, ottobre 2018

Il Dirigente del settore

Carlo Maria Nizzola



Responsabile Unico del Procedimento

Valentina Guelpa

